

REG.TO AD IVREA
15 APR. 2021 AL N° 291/3
PER ~~esente~~

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
"L'ANELLO DI RE SALOMONE ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale ed al D.lgs.n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii., l'Organizzazione di volontariato "L'anello di Re Salomone ODV"

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Piverone (To). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

3. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di :

a. - intervenire concretamente contro il randagismo e l'abbandono di animali al fine di migliorare la vita della collettività, tutelare la salute pubblica e prevenire l'insorgenza di problemi igienico-sanitari attraverso l'accoglienza di cani rifiutati dalle famiglie e di cani abbandonati e maltrattati.

b.- aiutare famiglie in difficoltà, al fine di sistemare gli animali da affezione (cani) di cui non possono più prendersi cura disincentivandone l'abbandono e tutelando la salute delle persone.

c.- promuovere il benessere degli animali riconoscendoli come portatori di diritti ed educando ad un più corretto rapporto tra uomo e animale.

Art. 3

Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D. lgs 117/2017 e ss.mm.ii, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende:

- gestire una struttura rifugio denominata "Rifugio L'anello di re Salomone" sita in Piverone (To) strada Boschetto 38 atta ad ospitare cani in situazioni di gravità per cause diverse (abbandoni, maltrattamenti, sovraffollamento di altre strutture presenti sul territorio). Verrà favorita l'adozione dei cani presenti nella struttura con particolare attenzione ai soggetti più svantaggiati.

- interventi e prestazioni sanitarie: sterilizzare obbligatoriamente i cani femmine prima dell'adozione ed in certi casi anche i cani maschi evitando cucciolate indesiderate con conseguenti abbandoni o affidi non controllati



Elvilde Marrocco
Pia
Monika Rocca
Sara Gama
H. Schubert

- condurre i cani fuori dalle recinzioni affinché possano socializzare con i loro simili e con le persone.
- promuovere l'educazione di base sui cani consigliando e/o offrendo alle famiglie adottanti corsi mirati tenuti da educatori cinofili.
- effettuare vaccinazioni, profilassi, test su tutti i cani presenti in rifugio e su quelli di famiglie disagiate che chiedono aiuto
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n. 281.
- collaborare con Enti pubblici e privati, comunque preposti alla gestione di strutture rifugio, promuovendo occasioni di incontri diretti con il mondo animale attraverso visite guidate nel nostro Rifugio e segnalando casi di abbandono o maltrattamento.
- svolgere attività di ospitalità temporanea di cani di proprietà nel caso in cui i proprietari, di cani adottati presso la struttura, si trovino in difficoltà
- le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito
- l'ODV inoltre può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.lla. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci
- nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.lla.
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
- ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.
- l'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs.117/2017 e ssmmlla.
- l'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In

Elvilde Marasco per per Bassa Genna
Bianca Rocca Neri e altri

ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:
 - a. - beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell'ODV
 - b.- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV
 - c.- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a.- quote associative e contributi degli aderenti
 - b.- contributi pubblici e privati
 - c.- donazioni e lasciti testamentari
 - d.- rendite patrimoniali
 - e.- attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.)
 - f.- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
 - g.- attività "diverse" di cui all'art. 6 D.lgs.117/2017 e ss.mm.ii.(purchè lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio ai sensi dell'art. 13 e 14 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. E lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il Bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste i fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non inferiore a 7) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione



Elvilde Marras
Bea
Marika Rocca
Anna Genes
Halmaeder

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione od il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di socio si perde:
 - a. - per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV
 - b. - per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV
 - c. - per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi od i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a. - i soci hanno diritto:

- * di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni ed avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- * di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- * di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- * di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro le limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.

b. - I soci sono obbligati:

- * all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- * a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- * al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile ed in nessun caso può essere restituita.



Roberto Marrocco *Ferruccio* *Boris Gama*
Boris *Maurizio Rocca* *Marta*

Art. 8
Organi dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Art. 9
Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel Libro dei Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro Socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata dal almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 20 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10
Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:



Elvilde Marrocco *per per* *Bruno Genua*
Bona *Maria Rocce* *Heitor Almeida*

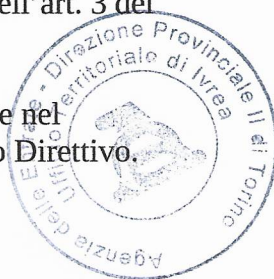
- a. - approva il Bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
- b. - discute ed approva i programmi di attività;
- c. - elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f. - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- g. - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- h. - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- i. - delibera sull'esclusione dei soci;
- l. - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- m. - delibera sui ricorsi in fase di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- n. - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;
- o. - determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3. dello Statuto.
- p. - delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel Libro Verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei soci

- 1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'Art. 9
- 2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
- 3. - L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza in proprio o per delega



Obtilda Marras *Ferrari* *Bene Greco*
Bor *Morike Rocca* *Hortadella*

del 50% + 1 tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12
Consiglio Direttivo

1. - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'Art. 2382 del Codice Civile.
2. - L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero dei Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. - Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta di voti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. - Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione od una diminuzione del patrimonio dell'ODV. Cura la tenuta del Libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. - In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. - Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. - Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. - Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea, in particolare esso svolge le seguenti attività:
 - a. - attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea
 - b. - redige e presenta all'Assemblea il Bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e la relazione di attività
 - c. - delibera sulle domande di nuove adesioni
 - d. - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci
 - e. - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari
 - f. - approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3. dello Statuto
 - g. - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV
 - h. - propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto
 - i. - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.



Elvilde Morreale *per* *per* *per* *per*
Be G *Marika* *Rocco* *Marika*

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto alla scopo dal Consiglio Direttivo.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 componenti.
10. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
11. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
12. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
13. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
14. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 13 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di Assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione; i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14 Libri sociali

1. E' obbligatoria la tenuta dei seguenti Libri sociali :

- * - il libro dei soci
- * - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- * - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali

E' altresì obbligatoria la tenuta del Registro dei volontari

Art. 15 Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in

Childe Marquis *per* *per* *Beno Geron*
B&C *Monica Rocca* *Montanella*



merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al, predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 17

Norme e finalità

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018



Estelle Marrocco for for Lisa Anne
 Bobb Marke Rocco of Strahlen